

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1519

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TRIVA, AULETA, GUALANDI, MOSCHINI, BELLOCCHIO,
SARTI ARMANDO, ANTONI, CONTE ANTONIO, CURCIO,
GEREMICCA, GRADUATA, MACIS, MANNINO ANTONINO,
PETROCELLI, PICCHETTI, PIERINO, SANDIROCCO**

Presentata il 3 aprile 1984

**Deliberazioni d'urgenza delle giunte comunali e provinciali
su materie di competenza del consiglio**

ONOREVOLI COLLEGHI! — In attesa della riforma dell'ordinamento delle autonomie, si pone la necessità di dettare norme integrative in merito alle deliberazioni adottate in via d'urgenza dalle giunte su materie di competenza del consiglio per evitare che, mediante tali deliberazioni, i consigli comunali e provinciali siano espropriati, di fatto, dei loro poteri.

La stampa ha segnalato, in questi ultimi tempi, notizie di fatti gravi (anche di stampo mafioso e camorristico) che dimostrano come vi sia la necessità di intervenire subito, senza attendere la riforma delle autonomie, per rimuovere certe situazioni in cui i consigli sono stati privati del loro potere decisionale attraverso l'abuso scandaloso delle deliberazioni d'urgenza che — sembra incredibile — non vengono sottoposte a ratifica o che sono

messe all'ordine del giorno dei consigli a centinaia o a migliaia dopo ritardi di mesi e finanche di anni.

È urgente rimuovere queste situazioni che ledono la funzionalità democratica degli organi istituzionali delle amministrazioni locali e il prestigio e la credibilità delle istituzioni democratiche. A questo scopo si propone di integrare la normativa vigente con le disposizioni contenute nell'articolo 1 della presente proposta. La formulazione di tale articolo potrebbe apparire, a prima vista, troppo complessa e si potrebbe, in conseguenza, essere portati a ritenere preferibile una formulazione che, ricalcando la norma costituzionale sui decreti-legge, stabilisse più semplicemente che le deliberazioni adottate dalla giunta con i poteri del consiglio decadano se non sono ratificate entro un determinato termine.

In verità, una formulazione siffatta è parsa ai proponenti troppo semplicistica e non adatta a situazioni delle istituzioni locali che è assai diversa rispetto a quella in cui operano le istituzioni nazionali. A quest'ultimo livello vi sono poteri di sovranità che consentono, con nuove norme legislative, di risolvere problemi che sorgono con la decadenza di un decreto-legge, riaprendo, se necessario, anche termini scaduti per determinati adempimenti. Così non è invece per l'ente locale che è costretto a muoversi entro binari obbligati ed entro termini che sono stabiliti per legge, talvolta anche con carattere di perentorietà. Pertanto, una norma che ricalcasse semplicisticamente la formulazione usata per i decreti-legge potrebbe essere, in diversi casi, gravida di conseguenze per l'ente locale.

Di qui la soluzione proposta che, da un lato, tende ad impedire la prevaricazione delle giunte sulle assemblee elettive e che, dall'altro, tende a garantire che, entro tempi rapidi, il consiglio assuma le sue decisioni, in seguito ad un dibattito democratico sufficientemente ampio, senza strozzature, ma, al tempo stesso, senza concedere spazio alcuno alle conseguenze dannose che potrebbero derivare all'ente a causa di sedute consiliari deserti o di comportamenti ostruzionistici.

Il meccanismo proposto, infatti, lega la sensazione non della decadenza non già a un termine di ratifica del consiglio, bensì a determinati termini per la convocazione del consiglio, alla quale gli organi competenti (giunta e sindaco) non potranno, d'ora in poi, mancare di provvedere se vorranno evitare la decadenza delle deliberazioni adottate sotto la propria responsabilità. Inoltre, il meccanismo proposto prevede una successione di

tempi per le convocazioni consiliari e un divieto per il consiglio di passare ad altri argomenti, se prima non si sia votato in ordine alla ratifica, cosicché il consiglio stesso dovrà necessariamente giungere a conclusioni precise, quali che siano le sue determinazioni: o di ratifica, o di negata ratifica, o di modifica delle deliberazioni adottate dalla giunta.

Con l'articolo 2 della proposta s'intende affrontare un problema che si connette strettamente con l'articolo 1, in quanto è evidente che le disposizioni rigorose che si propone di dettare in materia di delibere, di giunta con i poteri del consiglio potranno essere rese meglio praticabili se non si ignorano alcuni problemi reali che si pongono riguardo alle competenze delle giunte in rapporto agli sviluppi della situazione. Si tratta di una tematica assai complessa e delicata che potrà essere affrontata organicamente in sede di riforma del nuovo ordinamento delle autonomie stabilendo opportuni e adeguati principi che rispondano, insieme, e ad esigenze di speditezza dell'azione amministrativa e ad esigenze di democrazia nella vita degli organi istituzionali delle amministrazioni locali. In attesa di tale riforma, si propone, intanto, di adeguare i valori stabiliti per la delimitazione delle competenze delle giunte, raddoppiandoli in rapporto ai mutati valori monetari.

È da sottolineare che, con la formulazione proposta, l'adeguamento di tali valori è rivolto solo agli effetti della individuazione delle competenze delle giunte stesse, senza riguardo alle procedure contrattuali e di appalto per le quali s'intende lasciare immutati i valori risultanti dall'articolo 39 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

In attesa della legge di riforma dell'ordinamento delle autonomie locali, le norme degli articoli 140 e 251 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni, sono integrate dalle disposizioni del presente articolo.

Le deliberazioni adottate dalle giunte comunali e provinciali in via d'urgenza, su materie di competenza del consiglio, devono essere sottoposte alla discussione del consiglio per la relativa ratifica non oltre trenta giorni dalla data della loro adozione. A tale fine, il consiglio deve essere convocato, a pena di decadenza delle deliberazioni sottoposte a ratifica, non oltre l'ottavo giorno antecedente detto termine. Nel relativo avviso deve essere indicata anche la data per la seduta in seconda convocazione, eventualmente necessaria, prima della scadenza del trentesimo giorno.

Se tali riunioni siano andate deserte oppure se la discussione del consiglio sia stata iniziata, ma non esaurita entro la scadenza del trentesimo giorno, il consiglio deve essere nuovamente convocato, a pena di decadenza delle deliberazioni sottoposte a ratifica, nei giorni immediatamente successivi, con intervalli comunque non superiori ai cinque giorni, fino alla chiusura della discussione e alla proclamazione dell'esito della votazione, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto.

Le deliberazioni eventualmente decadute per inosservanza dei precedenti commi non possono essere rinnovate dalla giunta.

ART. 2.

Ai soli effetti della delimitazione delle competenze delle giunte comunali e provinciali e fino all'entrata in vigore della nuova legge sull'ordinamento delle autonomie locali, gli importi di valore risultanti a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299, sono raddoppiati.